COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.85 DEL 19-11-2018	**OGGETTO:-Approvazione Regolamento Comunale per la compensazione tra crediti e debiti di cui all'art.1 c. 167della legge 296/2006.**

COPIA

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **19** del mese di **novembre ,** alle **ore 19.01** nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio comunale ai sensi della normativa vigente, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta **ordinaria**, pubblica, di prima convocazione. Sono presenti i Signori:

N. ORD.	Consiglieri		Presenti	Assenti
1	MANDARÁ	PIETRO	P	
2	GALUPPI	ANTONELLA	P	
3	COGNATA	RICCARDO		A
4	CANDIANO	SILVANA	P	
5	SANTODONATO	GIULIA VIRGINIA	P	
6	GIAVATTO	GIOVANNI	P	
7	ZISA	GIUSEPPINA	P	
8	CAPPELLO	SALVATORE	P	
9	SCHEMBARI	LUCIO		A
10	AGNELLO	LUCA	P	
11	ZAGO	CHIARA	P	
12	GAMBINO	CATERINA	P	

Consiglieri assegnati: n. 12; in carica: n. 12; Presenti: n. 10; Assenti: n. 2

È presente il Revisore dei Conti :Di Bartolo Angelo.

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, Dott. **Pietro Mandarà.**

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,la vice segretaria del Comune Maria la Rosa, giusta delibera di G.M. n. 234 del 6-9-2018.

Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 10 Consiglieri su 12 assegnati ed in carica, ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto comunale e dell'articolo 2 del regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, ha riconosciuto essere legale il numero degli intervenuti per potere trattare l'argomento iscritto al quinto dell'ordine del giorno.

Per l'Amministrazione comunale è presente **il Sindaco Dr. Giovanni Barone.**

Illustra la delibera il dott. Busacca, resp. del II Dipartimento. Il cons. Agnello, a proposito di crediti e debiti, osserva che una impresa lamenta crediti non riconosciuti dall'Amministrazione , pur avendo prestato il servizio in occasione dell'evento Debora Iurato . Il Presid. del Consiglio precisa non essere quella la sede per approfondire , "*ci saranno altre occasioni*". La cons. Zisa asserisce che se ci sono debiti è opportuno intervenire e l'atteggiamento della maggioranza non si giustifica. Il cons. Giavatto interviene dicendo che , nel caso, la Ditta se vanta questo credito può fare richesta tramite legale. La cons. Galuppi precisa, infine, che l'indignazione manifestata è dovuta anche al comportamento poco educato della minoranza specialmente nei confronti di alcuni consig. di maggioranza .La cons. Zisa esce dall'aula . Si passa ai voti: 9 SI e 3 assenti. Il lavori terminano alle ore 21:05.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la compensazione tra crediti e debiti, di cui all'art. 1, comma 167, della legge 296/2006.

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate proprie.

Visto l'articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto riguarda l'istituzione e l'ordinamento dei tributi.

Dato Atto che la legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) all'art. 1 comma 167 prevede che "gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali".

Ritenuto, pertanto, adottare le conseguenti determinazioni, approvando apposito Regolamento per la disciplina delle compensazioni tra debiti e crediti.

Preso atto che in base al sopra menzionato art. 53, comma 16, della Legge n.388/2000, come modificato dalla Legge n. 448/ 2001, i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto lo schema di regolamento redatto a tale scopo, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale della stessa, e ritenuto doveroso approvarlo;

Considerato che detta iniziativa consentirà la graduale riduzione dei residui attivi e passivi e contribuirà a migliorare i rapporti tra contribuenti e Comune.

Vista la delibera di G.M. n.159 del 29/05/2018.

Visto il p.3 del Verbale del Collegio dei Revisori n.07 del 10.10.2018;

Visto l'art. 1, comma 167, della legge 27.12.2006, n. 296 art.24 della legge n.164 del 2014.

Visto l'art. 52 del DLgs. n. 446/1992 che detta disposizioni in materia di potestà regolamentare degli Enti locali.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 18/12/2017.

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 02/12/1999.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare il "Regolamento Comunale per la compensazione tra crediti e debiti, di cui all'art. 1, comma 167, della legge 296/2006" allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Dare atto che l'applicazione di detto regolamento decorrerà dalla data di esecutività della presente deliberazione.
3. Di trasmettere telematicamente il presente atto al MEF per il tramite del portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dall'esecutività dello stesso.
4. di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai Responsabili di P.O. per quanto di competenza.
5. di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale del nostro Ente.

Il Proponente

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

P A R E R I

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, modificato dall'art. 12 comma 1 della L.R. 30/2000, e attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal SINDACO

OGGETTO:" Approvazione Regolamento Comunale per la compensazione tra crediti e debiti, di cui all'art.1, comma 167, della legge 296/2006."

IL PROPONENTE

2° DIPARTIMENTO – PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E TRIBUTI – SERVIZI FINANZA E CONTABILITA'

UFFICIO/SERVIZIO " Finanze e contabilità"

Per quanto concerne **la regolarità tecnica** si esprime parere :**FAVOREVOLE**

08/11/2018

Il Responsabile del II Dipartimento
Dott. Bruno Busacca

2° DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E TRIBUTI – SERVIZI FINANZA E CONTABILITA'

UFFICIO/SERVIZIO " Finanze e contabilità"

Per quanto concerne **la regolarità contabile** si esprime parere :**FAVOREVOLE**

08/11/2018

Il responsabile di Ragioneria
Dott. B. Busacca

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91, si attesta la copertura Finanziaria come segue:

Interv._____ Interv._____

Somma
Disponibile _____

Impegnare con la presente _____

Differenza_____

Li _____

Il responsabile di Ragioneria
Dott. B. Busacca

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa – Libero Consorzio Comunale

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

(EX ART. 1, COMMA 167 L. 296/2006)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 19.11.2018

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento disciplina la compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. n° 296/2006 ed in conformità all'art. 52 del D.lgs. n° 446/1992 in materia di potestà regolamentare degli Enti Locali.

Art. 2

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE TRIBUTARIA

1) In applicazione dell'art. 1, comma 167, della Legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della Legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune di Santa Croce Camerina a titolo di tributi locali.
2) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 3

COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

1) il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
   - Generalità e codice fiscale del contribuente;
   - Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
   - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
   - L'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4) Le entrate tributarie e patrimoniali del Comune ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Imposta Municipale Unica (IMU), Tributi sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti (TARI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), Imposta di Soggiorno e Servizio Idrico Integrato (se gestito in forma diretta).

5) Il Responsabile della relativa entrata istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
6) Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento dell'entrata oggetto di compensazione.

Art. 4

COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrare dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali nel medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
   - Generalità e codice fiscale del contribuente;
   - Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
   - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
   - Indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
   - L'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4) Nel caso in cui la compensazione avvenga fra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
5) Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.
7) Le entrate tributarie e patrimoniali del Comune ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Imposta Municipale Unica (IMU), Tributi sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti (TARI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), Imposta di Soggiorno e Servizio Idrico Integrato.

Art. 5

COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E CREDITI TRIBUTARI O PATRIMONIALI

1) I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Santa Croce Camerina in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico, ai sensi dell'art.1241 e ss. Del Codice Civile. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
2) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:
   - Generalità e codice fiscale del contribuente;
   - Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
   - L'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
   - L'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o di abbandono di eventuali azioni già intraprese.
3) Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
4) Il Titolare di Posizione Organizzativa del settore interessato del debito del Comune istruisce la pratica dopo aver acquisito dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazioni di servizio ed i debiti tributari-patrimoniali del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.
5) Il settore Finanze conseguentemente provvede ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della posizione creditoria e debitoria nei riguardi del medesimo soggetto emettendo per l'importo oggetto della compensazione contestuale mandato di pagamento e reversale d'incasso dandone comunicazione al Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali.
6) Al soggetto debitore di una entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, che non abbia comunicato la volontà di avvalersi della compensazione tra debiti e crediti, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in

caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito. L'ufficio ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite del di importo del credito. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidalmente responsabile con il debitore.

Art. 6

Modulo di richiesta compensazione

L'allegato modulo di richiesta compensazione è approvato per la prima volta con il presente regolamento. Successivamente potrà essere modificato con determinazione del responsabile del servizio finanziario.

Art. 7

DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to Dott. Pietro Mandarà

Il Consigliere Anziano
f.to dott.ssa Antonella Galuppi

La vice Segretaria Comunale
F.to Dott.ssa Maria La Rosa

Il Messo Comunale ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.44/91 e successive modifiche ed integrazioni, è affissa all'Albo Pretorio cartaceo comunale il giorno_____per rimanervi fino al _____ per quindici giorni consecutivi. (art.11 L.R.44/91)

Data _____ Il Messo Comunale f.to _____

Il Messo Comunale ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.44/91 e successive modifiche ed integrazioni, è stata affissa all'Albo Pretorio cartaceo comunale dal giorno_____al _____

Data _____ Il Messo Comunale f.to _____

SI ATTESTA che il presente atto è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, legge 18 giugno 2009,n.69).

Data _____ Il Responsabile f.to _____

Il Segretario Comunale , viste le superiori attestazioni di pubblicazione

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 44/91, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

Data _____ f.to la Vice Segretaria Comunale
Dott.ssa Maria La Rosa

LA DELIBERAZIONE E' ESECUTIVA , L.R. 44/91 e successive modifiche (Art. 4 L.R. 23/97)

- ☐ Dichiarata di E.I. (art. 12 comma 2)
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione (Art. 12 comma 1)

Data f.to La Vice Segretaria Comunale
Dott.ssa Maria la Rosa

E' copia conforme all'originale e si rilascia :

in carta libera/legale - per uso amministrativo
a richiesta del Cons. Com.le sig. _____

giusta richiesta prot. _____ del _____

Data_____ Il Funzionario _____